



COMUNE DI SALERNO

PRATICA EDILIZIA N. 89/82
ANNO 1982

Prot. N. 51690/14972

CONCESSIONE DI ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

IL SINDACO

Vista la domanda di concessione presentata da i Sigg. SACCO GERARDO e SACCO ROSA
c.f. SCC GRD 62A01 H7I3H e c.f. SCC RSO 57C56 H703I
residente in Salerno via Posidonia n. 307
in data 27/7/1981 protocollo N. 51690/14972 con gli elaborati di
progetto allegati per l'esecuzione di lavori di costruzione di un deposito attrezzi
agricoli in S. Leonardo di cui al progetto re-
datto dall'Ing. Vincenzo Capaldo c.f. CPL VCN 43D13 D615S
piani uno vani 4 utili 2
accessori 2 destinazione deposito agricolo
ubicato in Salerno via località S/ Leonardo
sull'area identificata nel catasto comunale al foglio 44 con n. 388-391-394
di mq. 5000

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la suddetta concessione nella qualità di
proprietari
come risulta dalla documentazione esibita atto di compravendita per notar Pasquale
Cammarano in data 2/2/1981 n. 1831 di repertorio

Viste le altre caratteristiche di progetto:

— superficie coperta mq. 130.00
— altezza massima ml. 3.00
— volume mc. 390.00

Sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in data 8/9/1981
con atto N. 199

Sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi
Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, con nota N. 8046 in data 7/12/1981

Visto il nulla osta del Comando Provinciale dei VV.F. di Salerno rilasciato con nota n. =====
in data =====

Visto il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Campania
rilasciato con nota n. ===== in data =====

Visto il regolamento edilizio vigente;

Visti gli strumenti urbanistici comunali;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1977, n. 10;

~~Visto che l'opera di cui alla presente concessione ricade nel caso di concessione gratuita di cui
al comma n. ===== dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; (1)~~

Visto che l'opera non ricade nel caso di concessione gratuita di cui all'art. 9 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (1). (deliberazione Giunta Municipale n.7272/921 del 23/12/81)

Vista la convenzione
atto unilaterale d'obbligo registrat. a =====

il ===== n. ===== vol. ===== e trascritt. ===== nella Conservatoria
dei Registri Immobiliari di ===== il =====
n. ===== art. =====.

Accertato che gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10, determinati
in lire 6.710.000= sono stati versati alla Tesoreria Comunale, giusta ricevuta
in data 8/3/1982;

Dato atto che il richiedente ha presentato la domanda di concessione entro =====
e, quindi, beneficia, dell'esonero della riduzione del =====% del contributo commisurato al costo
di costruzione;

Stabilito, quindi, tale contributo nella misura di lire ===== corrispondente
al =====% del costo di costruzione =====
=====

CONCEDE

1) ~~al~~ ai Sig. ri SACCO GERARDO e SACCO ROSA
nato a Salerno il 1/1/1962
nat. a Salerno il 16/3/1957
domiciliat. i in Salerno via Posidonia, 307

....., di procedere all'esecuzione dei lavori di costruzione in conformità al pro-
getto presentato (del quale una copia, col visto del Sindaco, viene restituita), con l'obbligo della
stretta osservanza delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio e nel piano regola-
tore generale ed alle condizioni e modalità seguenti:

- che i lavori abbiano inizio entro un anno
e siano ultimati entro tre anni dalla data della presente concessione
- che sia effettuato il versamento al Comune del contributo di lire =====
come di seguito:

(1) Cancellare la parte che non interessa

L. _____ entro il _____
L. _____ entro il _____
L. _____ entro il _____

e, comunque, non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle opere;

— che, ai sensi dell'art. 18 della legge 6-8-1967, N. 765, siano destinati a parcheggio, e come tali vincolati, mq. _____ come rilevasi dai disegni di progetto;

— che il fabbricato risulti composto di:

un piano fuori terra

— che lo scarico delle acque bianche e nere, nella fogna, avvenga mediante sistema separatore, e che alla base del fabbricato i condotti delle acque nere e bianche siano muniti di pozzetti sifonici con sportelli in ghisa a perfetta tenuta;

— che gli impianti di utilizzazione del gas combustibile vengano eseguiti in conformità alle norme dettate dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e collaudati prima della abitabilità o agibilità dalla Azienda erogatrice del gas;

— che sia provveduto ad eseguire, per tutti gli appartamenti serviti da ogni scala, l'impianto centralizzato di discesa di antenna della televisione;

— che, a cura e spesa della ditta richiedente, venga provveduto alla sistemazione del marciapiede intorno al fabbricato con idonei cordoni di pietra da taglio della lunghezza non minore di cm. 70, dell'altezza minima di cm. 25 e della larghezza costante di cm. 30, lavorati alla bocciarda sulle facce viste ed a scalpello negli assetti, a spigoli arrotondati, messi in opera con malta cementizia su massetto di fondazione in conglomerato cementizio dello spessore di cm. 20 e con pavimentazione da eseguirsi secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale, nonché alla sistemazione delle intercapedini di pertinenza dell'interessato, secondo le particolari disposizioni dello stesso ufficio tecnico comunale, e le norme di attuazione del piano regolatore.

2) Il titolare della concessione, prima dell'inizio dei lavori, a norma di regolamento, dovrà richiedere la determinazione dei punti fissi di linea e di livello che sarà fatta da apposito personale dell'ufficio tecnico municipale in contesto con il richiedente ed alla presenza dell'Ingegnere direttore dei lavori, e sarà trascritta in apposito verbale.

3) La data dell'inizio e dell'ultimazione delle opere, alle quali si riferisce la presente concessione, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata.

4) L'impresa assuntrice è tenuta ad osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al D.P.R. 7-1-1956, n. 164.

5) In un punto ben visibile del cantiere dovrà essere posta una tabella con le seguenti indicazioni: cognome e nome del proprietario; cognome e nome del progettista e del direttore dei lavori; dell'ingegnere calcolatore del cemento armato; denominazione dell'impresa, dell'assistente ai lavori e del capo cantiere.

6) Si prende atto che il Direttore dei lavori è l'Ing. Vincenzo Capaldo da Salerno Via Diaz -

7) Il titolare della presente è obbligato a comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo e l'indirizzo preciso del costruttore cui è stata affidata l'esecuzione dell'opera, il quale, se la costruzione da realizzare prevede opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, od a struttura metallica, dovrà provvedere alla denuncia dei lavori stessi all'ufficio del Genio Civile, ai sensi della legge 6-11-1971, n. 1086 (G.U. 21-12-1971, n. 321).

Lo stesso titolare è obbligato ad ottemperare a quanto prescritto dallo art. 17 della legge n. 64/1974 nonché a quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 373/1976 e dall'art. 19 del reg. di esecuzione approvato con D.P.R. n. 485/1977.

8) Il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza sia delle norme generali di legge e di regolamento, sia delle modalità esecutive fissate nella concessione, con la particolare avvertenza che non potrà eseguirsi variante di alcun genere nell'esecuzione dell'opera se non sia stata preventivamente approvata ed autorizzata.

9) La presente viene rilasciata facendo sempre salvi gli eventuali diritti dei terzi.

10) Ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 372, prima di dare inizio agli impianti termici, si deve presentare il progetto all'Ufficio Tecnico Comunale, che ne rilascerà ricevuta.

11) E' fatto obbligo di richiedere all'Autorità competente, prima della domanda di abitabilità o agibilità, l'autorizzazione allo scarico delle acque.

12) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato deve essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune, con contemporaneo avviso di ultimazione lavori.

13) La presente concessione ha la validità di un anno. Qualora entro tali termini i lavori non siano stati iniziati, l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della concessione stessa.

L'ultimazione dei lavori deve avvenire entro anni tre dalla data della presente concessione.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

Anche l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, comporta decadenza della concessione, salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per la parte non ultimata.

14) La licenza di abitabilità o di agibilità è subordinata, come per legge, alla rigorosa applicazione delle norme della presente concessione ed al benessere scritto dell'Azienda del gas relativo alla perfetta esecuzione degli impianti di distribuzione, interni ed esterni, del gas, ~~nonchè all'esibizione del certificato di cui all'art. 28 della legge n. 64/1974.~~

15) Il Comando dei vigili urbani e gli organi competenti del Comune vigileranno sulla stretta esecuzione delle condizioni e modalità prescritte con la presente concessione.

16) Nel caso di trasgressione, oltre alle sanzioni di legge, non saranno consentiti gli allacciamenti per acqua, luce, per il gas e per la fognatura.

Salerno, li 10/3/1982



IL SINDACO

Dr. Renato Porrelli

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla stretta osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione.

Salerno, li 1 APR. 1982

Il Concessionario

Renato Porrelli